

Ministero della Cultura

e p.c.

Ministero del Lavoro

Commissioni Parlamentari Cultura e Lavoro

Istituto Nazionale Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Roma, 28/02/2023

Oggetto: DM 9 giugno 2022, rep. n. 236. Lavoratori intermittenti a tempo indeterminato.

In data 1° febbraio 2023, UNISCA insieme all'Associazione Bauli In Piazza ha scritto alla Direzione Generale dello Spettacolo presso il Ministero della Cultura una lettera circostanziata per chiedere al Ministero di intervenire con specifico provvedimento e nei tempi più rapidi possibile, per ricomprendere tra i destinatari del D.M. 9 giugno 2022, rep. n. 236 anche i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità. Successivamente, in data 6 febbraio 2023, abbiamo fornito ad ulteriore prova documentale di quanto sostenuto la Risposta del Ministero del Lavoro all'interpello in materia inviato dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro, nonché la circolare INPS 41 del 2006.

Il Direttore Generale, Antonio Parente, con la cortesia che lo contraddistingue, ha immediatamente provveduto a rispondere, in entrambi i casi, evidenziando che *“il DDG n. 11 pubblicato in data 25 gennaio 2023 è stato adottato in attuazione di quanto disposto dal d.M. n. 236/2022, così come modificato dal d.M. n.291/2022.”*, aggiungendo poi che *“Nel contempo, considerata la peculiarità delle questioni prospettate, la Direzione generale Spettacolo si riserva comunque di effettuare gli approfondimenti richiesti.”*

In data 16 febbraio 2023, la Direzione ha poi emesso la Determina che si trasmette in allegato, con cui ha disposto che:

“1. relativamente ai richiedenti riportati nell'allegato A al decreto direttoriale n. 11 del 25 gennaio 2023, sono stati disposti, a seguito delle segnalazioni pervenute, ulteriori approfondimenti in relazione alle diverse casistiche rilevate (es.: posizione di coloro che, al momento, di presentazione della domanda erano titolari di contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato).

2. relativamente ai richiedenti riportati nell'Allegato 2 al decreto direttoriale n. 2220 del 23 dicembre 2022, all'esito delle verifiche istruttorie effettuate è stata accertata – sulla base dei dati forniti da INPS e da Agenzia delle Entrate - la carenza del requisito previsto dall'art. 1, comma 2, lettera c) del DM n. 236/2022 così come modificato dal DM n. 291/2022 e pertanto, allo stato, i predetti richiedenti sono esclusi dall'accesso al contributo.

In proposito, si precisa che le richieste di riesame ad oggi pervenute alla casella di posta elettronica scritturatispettacolodalvivo@cultura.gov.it e le richieste che perverranno successivamente alla pubblicazione della presente disposizione saranno prese in carico dalla Direzione generale e laddove ne sussistano i presupposti si procederà al riesame anche con il coinvolgimento di INPS ed Agenzia delle Entrate.

All'esito delle verifiche e degli approfondimenti tuttora in corso si procederà alla emanazione di un provvedimento riepilogativo e conclusivo della intera procedura con la definizione delle posizioni ammesse e respinte nonché del relativo contributo.”

Non avendo potuto ottenere la soluzione auspicata al problema, ci vediamo costretti ad interpellare le istituzioni competenti in materia, per richiedere un intervento normativo specifico e tempestivo atto a risolvere una volta per tutte questa situazione di grave discriminazione a svantaggio di un numero significativo di lavoratori dello spettacolo, peraltro duramente colpiti dal lungo periodo di crisi.

Di seguito l'analisi della problematica in oggetto:

A seguito dell'emanazione del D.D.G. 25 gennaio 2023 di annullamento dell'assegnazione e del pagamento del contributo determinato con D.D. 23 dicembre 2022 rep. n. 2220 a favore di richiedenti individuati ai sensi del D.M. 9 giugno 2022, rep. n. 236, così come modificato dal D.M. 20 luglio 2022, rep. n. 291, si è manifestata l'esclusione dall'erogazione del sostegno nei riguardi dei lavoratori intermittenti a tempo indeterminato.

Tali lavoratori, pur avendo un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sono e restano, a tutti gli effetti, dei lavoratori discontinui, essendo retribuiti esclusivamente per le giornate per le quali ricevono la chiamata.

Nel loro caso, infatti, il "tempo indeterminato" non rappresenta una forma di inquadramento continuativo, *dal momento che non percepiscono alcuna indennità di disponibilità*, non avendo l'obbligo di assolvere alla chiamata.

Peraltro, per l'avvio di un incarico di lavoro intermittente, i loro datori hanno l'obbligo di effettuare una comunicazione preventiva attraverso apposita procedura UNI-Intermittenti, evidentemente equiparabile a quanto avviene per le altre tipologie di contratti discontinui, mentre per gli effettivi lavoratori subordinati a tempo continuativo ciò non avviene.

Essi, pertanto, ai fini dell'accesso alle risorse di cui articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, andrebbero equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.

Si consideri che la ratio del suddetto decreto-legge era quella di sostenere tutti i lavoratori colpiti dal blocco delle attività a causa dell'emergenza sanitaria, a prescindere dal tipo di contratto in essere. In particolare, i lavoratori in oggetto non hanno percepito i sostegni previsti per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato e continuativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.

Tale, del resto, è stata la scelta fatta con i precedenti decreti di sostegno destinati ai lavoratori dello spettacolo, che hanno consentito l'accesso anche ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato.

A ulteriore dimostrazione di quanto sopra, richiamiamo:

- A. L'allegata circolare INPS del 14 dicembre 2020, n. 146 che, con riferimento all'indennità COVID-19 riconosciuta ai lavoratori dello spettacolo dai decreti-legge Cura Italia, Rilancio Italia e di cui al decreto-legge n. 104 del 2020, chiarisce che il requisito dell'assenza di rapporto di lavoro dipendente va interpretato nel senso della compatibilità dello stesso con la titolarità di rapporti di lavoro a tempo indeterminato di tipo intermittente *senza corresponsione dell'indennità di disponibilità*.
- B. L'allegata circolare INPS del 13 marzo 2006, n. 41, che al paragrafo 4.2.B) riconosce a questa fattispecie di lavoratori l'equiparazione a rapporti di lavoro a tempo determinato.
- C. La legge 15 luglio 2022, n. 106 (cosiddetto Codice dello Spettacolo) che all'art. 2, comma 4, nel dettare i criteri direttivi per l'emanazione del decreto legislativo attuativo in materia di contratti di lavoro, alla lett. a) espressamente richiama il "riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, *indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti*".
- D. L'allegata risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'Interpello n. 15/2015 presentato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, che riconosce che "*Con riferimento all'ipotesi di assunzione mediante **contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato** di cui al quesito posto, si evidenzia che tale rapporto di lavoro, in quanto strutturalmente concepito allo scopo di far fronte ad attività di natura discontinua, presenta caratteri di atipicità che non lo rendono riconducibile alla tipologia del contratto a tempo pieno ed indeterminato*".

Peraltro, va infine sottolineato come sia nella piena facoltà dell'Istituto Previdenziale la possibilità di controllare la sussistenza di un genuino rapporto di lavoro discontinuo attraverso il monitoraggio delle prestazioni effettuate e versate dai relativi datori e delle tutele da questi ricevute nel periodo di riferimento.

Tutto ciò considerato, le organizzazioni scriventi ritengono che sia ormai ineludibile il bisogno di un provvedimento normativo urgente che ponga tutti gli operatori nelle condizioni di operare senza incertezze e, soprattutto, restituisca ai lavoratori intermittenti il sostegno dovuto eliminando ogni iniquità e discriminazione.

Certi di un Vs. sollecito riscontro, Vi porgiamo i più sinceri e cordiali saluti.

Michele Massimo Pontoriero

Presidente UNISCA

Fare Sintesi nel Settore della Creatività, delle Arti e dello Spettacolo

Le Associazioni di UNISCA:

- A.M.A.M.I. Associazione Manager e Agenti Musicali Italiani

- ARIACS
- AWI – Art Workers Italia
- CAFIM - Confederation of the European Music Industries
- CAM - Coordinamento Associazioni dei Musicisti
- FEDERAZIONE NAZIONALE DEL JAZZ ITALIANO
- FNAS - Federazione Nazionale delle Arti in Strada
- ITALSHOW
- MIA – Musica Indipendente Associata
- PERFAS - Performing Artists Association South Tyrol
- SHOWNET
- Slow Music ETS
- UNA - Unione Nazionale Autori

Aderenti Esterni: ARCI; ASSOARTISTI (Confesercenti)